

## **PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

### Definizione, funzione ed obiettivi.

#### 1) Definizione

Il protocollo per la gestione delle udienze penali è uno strumento operativo che si fonda sull'individuazione di un insieme di regole condivise per la gestione dell'organizzazione delle udienze penali. Si tratta di regole condivise, secondo un metodo di lavoro che vuole valorizzare il contributo paritario di tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione delle udienze penali; e ciò a partire dal momento dell'elaborazione di una proposta di protocollo compiuta attraverso il comune e partecipato contributo dei rappresentanti del personale amministrativo, della magistratura e dell'avvocatura, fino a quello della sottoscrizione dell'atto da parte degli organismi rappresentativi delle tre categorie coinvolte.

#### 2) Contenuto

La complessità dei profili concernenti l'organizzazione delle udienze penali, principalmente in dipendenza della diversità dei riti, fa sì che non sia possibile ipotizzare un unico protocollo, ma che sia invece opportuno definire una pluralità di protocolli finalizzati alla gestione di determinati momenti o aspetti dell'organizzazione delle udienze penali.

Il protocollo dell'udienza penale contiene unicamente regole attinenti a momenti o a profili dell'organizzazione e della gestione delle udienze penali, quali, a titolo di esempio :

- L'introduzione della prima udienza di smistamento nei procedimenti di primo grado a citazione diretta, la formazione del calendario e la definizione di alcuni aspetti concernenti la gestione del ruolo dell'udienza;
- La fissazione di fasce orarie per la chiamata dei procedimenti di primo grado a citazione diretta;
- L'individuazione di regole e prassi per lo snellimento delle procedure per le notificazioni penali;

· L'individuazione di regole e prassi per le comunicazioni di impedimenti del difensore e delle parti, di impedimenti dell'ufficio e di avvisi di differimento alle parti, ai periti consulenti e testimoni.

E così via in relazione a tutti quei momenti o profili organizzativi suscettibili di essere regolati attraverso una gestione condivisa.

Il protocollo può comprendere anche la codificazione di prassi virtuose già positivamente sperimentate in sede locale, con la doverosa precisazione, però, che esso deve essere definito entro il quadro normativo fissato dal codice di rito, sicché non contiene e non può contenere regole che attengono al contenuto di provvedimenti giurisdizionali e /o che possono anche solo potenzialmente ledere così il contraddittorio, le strategie difensive ed il diritto di difesa delle parti, come l'autonomia del giudice.

### 3) Finalità ed obiettivi

La finalità che si persegue attraverso la predisposizione dei protocolli è quella di ottimizzare le risorse date, realizzando il miglior servizio possibile tenuto conto del personale, mezzi, logistica e dotazioni disponibili.

Il che vale a dire che attraverso la predisposizione di alcune regole condivise e accettate dai soggetti che nel processo penale esplicano il loro lavoro, si mira a realizzare un recupero di efficienza, che si attua trovando il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi dell'udienza e quello dell'accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle regole processuali, richiedendo a ciascun soggetto presente nel processo quell'impegno di tempo che è necessario e doveroso pretendere in relazione alla funzione assolta in esso, evitando, quindi, inutili e dispendiose presentazioni in udienza di parti private la cui presenza non è necessaria, nonché, laddove evitabili, inutili e dispendiose attese in udienza delle parti private e degli stessi avvocati. Da ultimo, appare opportuno sottolineare che, pur nella consapevolezza che, in linea di principio, il buon senso e l'educazione, come il rispetto per l'istituzione giudiziaria non dipendono da modelli di comportamento la cui adozione possa coattivamente imporsi, tuttavia la definizione di regole di comuni organizzazione e di gestione orienta - di fatto - i comportamenti individuali verso prassi virtuose uniformi che, al di là delle variabili caratteriali, realizzano in concreto un modulo organizzativo condiviso che tiene conto, ed è perciò rispettoso, delle esigenze di tutti i soggetti che nell'udienza penale esplicano il loro lavoro o di coloro che a qualunque altro titolo vi sono coinvolti.

Il protocollo per l'introduzione, l'organizzazione e la gestione della prima udienza dibattimentale del rito monocratico cosiddetta "di smistamento" nei procedimenti penali a citazione diretta e per la formazione e la gestione del calendario delle udienze successive all'udienza di "smistamento".

1) Nel rito monocratico, nei procedimenti a citazione diretta l'udienza di prima comparizione è destinata esclusivamente :

a) al controllo della regolarità della costituzione delle parti e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

b) alla proposizione delle questioni preliminari salvo che, in caso di particolare complessità, la parte che vi ha interesse ne chieda la trattazione in altra udienza in cui sia prevista la verbalizzazione mediante stenotipia;

c) alla indicazione del rito che si intende seguire con i provvedimenti conseguenti e, in particolare :

- in caso di rito ordinario, dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta di prove e provvedimenti relativi all'ammissione delle prove;

- formalizzazione della richiesta di rito alternativo

- in caso di richiesta di applicazione di pena o di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove diverse dall'acquisizione di documenti, la immediata definizione del procedimento, salvo rinvio disposto dal giudice d'ufficio o su richiesta di parte per l'eventuale completamento di formalità, per la migliore definizione dell'accordo in casi dubbi, o per altre ragioni da valutarsi in udienza, ferma tuttavia la formalizzazione della richiesta del rito alternativo prescelto;

- pronuncia di sentenze che definiscano il procedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

In questa prima udienza di comparizione, di regola, non vengono assunte prove dichiarative, quali l'esame di testimoni, l'esame dell'imputato, il conferimento di incarichi peritali, esame di periti e consulenti tecnici. Resta ferma la possibilità da valutare caso per caso di procedere comunque all'esame dei testi ove, ad esempio, erroneamente citati o comunque per errore comparsi ove versino in particolari situazioni che ne rendano difficoltosa una loro nuova comparizione; parimenti, l'imputato comparso ove ne faccia richiesta deve essere sentito ove l'esame non sia agevolmente rinviabile e salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 seguenti. La persona offesa, ove comunque comparsa, nonostante gli accorgimenti di cui al punto 4) che segue, ove il processo non debba definirsi con rito alternativo, viene sentita sull'accordo delle parti, salvo che non vi sia l'

accordo con la stessa per il rinvio dell'esame ovvero esso risulti di impegno tale da non essere compatibile con il carico dell'udienza.

2) Alla prima udienza di comparizione il giudice non autorizza la citazione di testi, periti e consulenti; le parti non dovranno citare i propri testi, periti e consulenti.

3) Al fine di garantire la salvaguardia dei diritti della persona offesa e, nel contempo evitare inutili comparizioni, il pubblico ministero inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce ed in neretto sottolineato il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire per porla in condizione solo ove vi abbia interesse di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa nomina di un difensore; ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopraindicata udienza; potrà essere citata come testimone per una udienza successiva a quella indicata con apposita separata citazione e, in tal caso, avrà l'obbligo di comparire, sanzionato con ammenda e passibile, se violato, di accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria".

4) Per le persone offese residenti all'estero che debbono essere sentiti come testimoni, al fine di evitare non necessarie comparizioni o, viceversa, l'omessa comparizione quando sia davvero necessaria,

il P.M. inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce e solo all'occorrenza, l'ulteriore seguente avviso: "Si informa che la comparizione del teste residente all'estero è particolarmente necessaria; al tal fine allo stesso verranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno dietro regolare presentazione di fattura di albergo e pasti come da circolare M.G.567/96).

6) In caso di imputato detenuto per il processo : la celebrazione del processo avviene alla udienza fissata, anche se di "smistamento"; ove non sia possibile la stessa viene rinviata alla prima udienza utile e, comunque, a breve .

7) In caso di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato valgono le regole generali specificate nel Protocollo II.

8) L'udienza di prima comparizione viene tenuta una volta al mese da ciascun giudice monocratico ed in essa viene concentrata la trattazione di tutti i procedimenti a citazione diretta di nuova assegnazione previsti per quel mese (all'incirca 26: venti ordinari a citazione diretta e sei opposizioni a decreto penale di condanna).

Anche al fine di assicurare una migliore razionalizzazione dei costi, nella udienza di prima comparizione non è previsto il servizio di stenotipia, ma potrà, eventualmente, essere richiesta la registrazione.

9) Al fine di consentire agli utenti di poter individuare facilmente l'ubicazione dell'aula ove sarà trattato il processo che interessa, è necessario procedere all'affissione prima delle ore 8:30 di ciascuna giornata d'udienza in un'apposita bacheca posta nel corridoio in corrispondenza del servizio ove si svolge l'attività di sportello l'elenco delle udienze trattate nella giornata e la corrispondente aula ove le stesse si celebrano .

I ruoli di udienza verranno affissi a cura della cancelleria anche all'ingresso dell'aula d'udienza così come disposto dal D.M. 334/89.

10) Stante la nota esiguità dell'organico del servizio degli Ufficiali giudiziari, la presenza dell'ufficiale giudiziario dovrà essere richiesta ed assicurata solo per le udienze tenute dal Tribunale in composizione collegiale, ovvero su specifica e preventiva richiesta per le udienze del Tribunale in composizione monocratica in cui la presenza dell'ufficiale giudiziario sia resa necessaria per il numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni da esaminare. Nelle altre udienze celebrate dal Tribunale in composizione monocratica le chiamate delle parti e dei testimoni verranno assicurate direttamente dal cancelliere in udienza utilizzando l'apposito impianto tecnico di cui sono dotate le aule d'udienza.

#### Protocollo per la formazione del ruolo di udienza dopo l'udienza di prima comparizione

1) All'udienza di prima comparizione, esaurite le formalità per il controllo della costituzione delle parti e stabilito il rito che dovrà celebrarsi per ciascuna causa, il giudice:

a) definisce immediatamente il procedimento che sia di pronta definizione (richiesta di applicazione di pena o abbreviato "secco", oblazione, prescrizione, remissione di querela etc.), salvo differimento ad altra successiva udienza, quando ciò sia motivatamente richiesto dalle parti ovvero sia motivatamente ritenuto dal giudice anche in funzione della migliore organizzazione del ruolo.

b) Per i processi per i quali deve procedersi con rito ordinario, o con abbreviato condizionato, ovvero per quei processi di cui al punto a) che precede per i quali sia stato disposto il differimento ad altra udienza, il giudice differisce la trattazione ad una udienza successiva, provvedendo così a formare il calendario dell'udienza.

2) Nel disporre il rinvio a successiva udienza, il giudice indica alle parti presenti la data di rinvio con la specificazione della fascia oraria nella quale il processo dovrà essere chiamato. La giornata di udienza dibattimentale è organizzata dal giudice con prevedibile durata di almeno quattro ore e trenta (dalle ore 9:00 alle ore 13.45).

Considerato che l'articolazione dell'orario di servizio è disposto con provvedimento del capo dell'ufficio, tenute presenti anche le necessità del personale amministrativo, nell'ipotesi di prosecuzione di udienze prefissate, queste possono essere svolte, ove strettamente necessario, anche nell'orario pomeridiano, nei soli giorni di rientro del personale, con inizio alle ore 14:45 e fino alle ore 17:45. In caso di adempimenti urgenti da eseguirsi a fine udienza, queste potranno essere interrotte mezz'ora prima dell'orario stabilito.

3) Nei giudizi di cui al punto b) che precede i processi sono rinviati a due fasce orarie fisse:

- Dalle ore 9:00 alle ore 11:15
- Dalle ore 11:30 alle ore 13:45

In mancanza di altra indicazione il processo si intende rinviato ad ora fissa che deve intendersi alle ore 9:00 e ss.

I processi fissati per la discussione saranno chiamati preferibilmente nella seconda fascia.

4) Organizzazione e definizione del ruolo dell'udienza:

· A) nella formazione del ruolo di udienza il giudice dovrà tenere conto del prevedibile carico effettivo dell'udienza, tenendo conto del numero dei processi, dei testi di cui è autorizzata la citazione, della complessità e difficoltà del processo, in modo da evitare squilibri e disagi all'utenza ed al personale nella gestione dell'udienza e da consentire il rispetto degli orari come più sopra stabiliti.

· B) nella determinazione dell'ordine di distribuzione sulle fasce orarie il giudice, salvo non ostino particolari ragioni, fissa nella prima fascia i processi a carico di imputati detenuti, anche se per altro processo;

· C) all'interno di ogni fascia, posto che l'indicazione del numero progressivo non attribuisce alcun ordine di priorità, il giudice tratta con precedenza - salvo particolari esigenze - i processi di pronta definizione, quelli in cui vi siano soggetti anziani, **minorenni**, portatori di handicap, o comunque, impossibilitati a trattenersi e quelli che coinvolgono parti o testi residenti fuori sede, sempre che ciò gli venga tempestivamente segnalato; chiama poi

nell'ordine i processi in cui siano presenti le parti ed i difensori e di seguito quelli nei quali manchino parti o difensori .

D) In caso di persone offese o testimoni minorenni, le parti dovranno farne oggetto di specifica segnalazione al giudice in modo da concordare le più opportune modalità dell'esame ed individuare tempestivamente idonei spazi ove ospitare i predetti soggetti in attesa dell'esame.

5) Il calendario di udienza indica i processi fissati per ciascuna giornata con l'indicazione della fascia oraria di chiamata del processo; esso è affisso sulla porta dell'udienza il giorno stesso dell'udienza prima delle ore 8:30. L'ordine di elencazione non attribuisce alcuna priorità all'interno di ciascuna fascia oraria.

6) Gli avvocati provvederanno, ogni qualvolta sia possibile, a depositare la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato direttamente in udienza ed il giudice provvederà immediatamente sulla stessa, così da evitare il più possibile comunicazioni e notificazioni.

7) Gli impedimenti delle parti e dei difensori dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio, così da consentire al giudice di avvisare testi, periti e consulenti, nonché le altre parti dell'impedimento ed evitare inutili comparizioni di parti private e testimoni e consentire una più razionale organizzazione dell'udienza.

## PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI

### INDICE

- Art.1: Indicazione dell'oggetto della causa.  
Art.2: Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.  
Art.3: Costituzione.  
Art.4: Puntualità.  
Art.5, 6, 7, 8, 9, 10: Attività volta ad evitare disagi.  
Art.11: Tempi di trattazione dei processi.  
Art.12: Rinvii in pendenza di trattative.  
Art.13, 14 e 15: Intestazione del verbale; redazione dei verbali di udienza; deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.  
Art.16 e 17: Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza e discussione orale sui mezzi di prova.  
Art.18: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.  
Art.19 :Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.  
Art.20: Fascicoli di parte e d'ufficio.  
Art.21 e 22: La decisione della causa.  
Art.23: Modalità di ricevimento degli avvocati .  
Art.24: Comunicazioni.  
Art.25: Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio.

### Articolo 1

1.- All'atto della iscrizione a ruolo, in particolare ove effettuata tramite “codice a barre”, i difensori presteranno attenzione in generale nel compilare con esattezza l'atto da depositare ed in particolare nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione. Si segnala la grande importanza di tali indicazioni, sia a fini statistici sia ai fini della assegnazione della causa alla sezione “competente” secondo le tabelle di organizzazione dell'ufficio: una indicazione scorretta comporta inutili dilazioni, che si risolvono in ritardi nella fissazione della prima udienza.

2.- Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato dall'Ufficio in ogni fase di assegnazione del procedimento.

#### Articolo 2

1. - Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- Le fasce orarie iniziali dell'udienza di trattazione – indicativamente sino alle ore 10,30 – saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art.180 c.p.c. preriforma; udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare semplicità).

3.- Il conferimento dell'incarico ai C.T.U. e, nelle udienze di prova, l'assunzione dei diversi mezzi istruttori saranno fissati ad orari predeterminati.

4.- Prima dell'inizio dell'udienza di prova, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione già predeterminato delle singole cause.

5. La cancelleria avrà cura di fornire al pubblico adeguata conoscenza delle aule di udienza di ciascun giudice.

#### Articolo 3

1.- Al fine di meglio garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti e la possibilità di difesa e di replica alla prima udienza di trattazione ex art.183 c.p.c., i termini per la costituzione del convenuto previsti dall'art.166 c.p.c. di almeno 20 giorni prima dell'udienza saranno rispettati anche nelle ipotesi in cui non debbano proporsi da parte del convenuto domande riconvenzionali, chiamate di terzo o eccezioni in senso stretto.

2. In ogni caso nella ipotesi di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.

3.- Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell'opposto avrà cura di depositare contestualmente alla costituzione anche il proprio fascicolo della fase monitoria.

#### Articolo 4

1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

2.- In caso di mancata presenza – senza giustificazione – di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 2, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.

3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso – e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa – al termine dell'udienza.

#### Articolo 5

1.- Gli avvocati inseriranno, in atto di citazione, oltre all'avvertimento di legge ai sensi dell'art.163, 3° comma, n.7 c.p.c., anche un avvertimento che renda evidente al/i convenuto/i la necessità di rivolgersi tempestivamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa e lo informi della possibilità, ricorrendone le condizioni, di presentare all'apposito ufficio sito nel Palazzo di Giustizia domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ne darà atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

#### Articolo 6

1.- Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

2.- Ove, nel corso dell'udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, quando sia possibile, altrimenti al termine dell'udienza.

3.- In tale ultima ipotesi, nel caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati a trattarsi fino alla fine dell'udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

#### Articolo 7

1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento C.T.U.) ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

2.-Si provvederà inoltre a prestabilire un sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici da parte dei G.O.T..

## Articolo 8

1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice e alla controparte (ed eventualmente al C.T.U.):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario. 3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

4.- Nel caso di impossibilità a recarsi dal giudice, i difensori potranno presentare una richiesta congiunta per la fissazione di un nuovo orario o di una nuova udienza.

5.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

## Articolo 9

1.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.

2.- Il difensore curerà il deposito della copia degli atti per tutti i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.

3.- In caso di produzione di documenti, il difensore, oltre a curare gli adempimenti di cui al successivo art. 20.2, ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio, salvo che l'adempimento non sia eccessivamente gravoso.

## Articolo 10

1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

2.- Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

## Articolo 11

1.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

2.- Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato compatibilmente con gli impegni dei difensori.

3. Il giudice curerà di coordinarsi con la cancelleria al fine di assicurare l'assegnazione di termini in corrispondenze di scadenze diverse per le singole cause nella prospettiva di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date.

#### Articolo 12

1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.

2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

#### Articolo 13

1.-L'attore curerà che nell'intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa,

#### Articolo 14

1.- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.

La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

#### Articolo 15

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori potranno presentare fogli separati (predisposti anche in copia e contenenti esclusivamente le conclusioni definitive) in modo che gli stessi siano allegati al verbale; le medesime conclusioni saranno preferibilmente anche riportate su supporto informatico da allegare al verbale.

Le conclusioni devono essere in ogni caso precisate per esteso (non è sufficiente il richiamo agli atti difensivi) e comprendere i dati anagrafici-fiscali delle parti e gli eventuali dati catastali

Su richiesta del giudice potranno essere fornite in supporto informatico anche le copie degli atti delle parti.

In ogni caso entro i termini previsti per le conclusionali e le repliche il difensore depositerà la nota spese, in particolare nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

#### Articolo 16

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.

2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore e del giudice.

#### Articolo 17

1.-I termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. dovranno essere chiesti tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l'udienza stessa dovesse essere rinviata per un qualunque motivo.

2. - Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c. la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione e all'esito della stessa il giudice potrà provvedere sull'ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva udienza per l'assunzione delle prove stesse.

3.- Nel caso di richiesta dei termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c. il giudice con l'ordinanza di cui allo stesso art.183 sesto comma c.p.c., fisserà un'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.

#### Articolo 18

1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. Nel caso di riduzione della lista testimoniale ad opera del giudice, che sarà effettuata capitolo per capitolo, la parte indicherà il nominativo dei testi da escutere nel numero ridotto.

2.- I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia riferimento alla narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che".

3.- Il giudice stabilirà il numero dei testi da sentire per ciascuna udienza e la parte a cura della quale dovrà provvedersi alla citazione dei testi.

4.- I difensori provvederanno a citare i testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, nel numero stabilito dal giudice, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. I difensori avranno cura di indicare nella citazione sia l'orario fissato per l'escussione dei testi, sia l'avvertimento al teste dell'opportunità di comunicare la sua eventuale impossibilità a comparire al difensore (del quale sarà indicato il numero di telefono) che ha provveduto alla citazione.

5.- I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.

6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

7. I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e il collega di controparte sia dell'eventuale loro impedimento a comparire all'orario fissato per la prova sia dell'impedimento di taluno dei testi; avvertiranno inoltre di eventuali ritardi sempre che l'impedimento o il ritardo non sia ascrivibile a causa del tutto imprevedibile e non rimediabile immediatamente.

Inoltre provvederanno a formulare tempestiva congiunta richiesta di rinvio, qualora pendano trattative di componimento, la cui serietà potrà essere verificata dal giudice in qualunque momento, anche disponendo la comparizione personale delle parti, non essendo ipotizzabili ritardi irragionevoli nella definizione del procedimento.

Nel caso di mancata comparizione del difensore all'udienza fissata per la prova, la eventuale decadenza dalla prova dovuta a mancanza di giustificazione sarà pronunciata alla successiva udienza, dopo che il difensore avrà motivato le ragioni della sua mancata comparizione.

#### Articolo 19

##### *Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.*

1.- Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u..

2.- Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi secondo le proposte preventivamente formulate;
- specificherà che il C.T.U., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini per produzioni, non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art.213 c.p.c. e salvo norme particolari;
- inviterà il C.T.U. a trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai C.T.P., assegnando loro un termine per osservazioni, per poi prendere posizione su di esse nella stesura definitiva dell'elaborato peritale; concederà al C.T.U. un termine per il deposito dell'elaborato che scada almeno trenta giorni prima dell'udienza di rinvio nonché alle parti un termine per il deposito di note finali sulla c.t.u. fino a dieci giorni prima dell'udienza di rinvio;
- disporrà che il C.T.U. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale;

□ evidenzierà al C.T.U. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (possibile riduzione dell'onorario a norma dell'art.52 del dpr n.115/02), disponendo che il C.T.U. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine;

□ nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al C.T.U. e alle parti per intero.

3.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi.

#### Articolo 20

1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.

2.- In caso di produzione di documenti in udienza, fermo il disposto di cui all'art.9 n.3, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento

3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.

4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la consultazione del fascicolo.

5.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

#### Articolo 21

1.- Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.

2.- Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

#### Articolo 22

1.- Il giudice provvederà alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti informatici.

#### Articolo 23

1.- Ciascun giudice renderà note modalità di ricevimento di avvocati e C.T.U. per le comunicazioni di cui all'art.8 e per l'esposizione di questioni urgenti.

#### Articolo 24

1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.

2.- In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi dell'art.151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica.

3.- In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni, l'avvenuta ricezione dell'atto all'indirizzo e-mail od al numero di fax che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.

#### Articolo 25

1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

## **PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI PER LA TRATTAZIONE DELLE CAUSE DI LAVORO E DI PREVIDENZA**

### **INDICE**

- Art. 1: Indicazione dell'oggetto della controversia e fissazione dell'udienza.
- Art.2: Iscrizione della causa ed adempimenti del personale di cancelleria.
- Art. 3 Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.
- Art. 4: Costituzione.
- Art. 5: Puntualità.
- Artt. 6, 7, 8, 9 e 10: Attività volte ad evitare disagi.
- Art. 11: Tempi di trattazione dei processi.
- Art. 12: Rinvii in pendenza di trattative.
- Art. 13 e 14: Intestazione del verbale e redazione dei verbali di udienza.
- Art. 15: Oralità del processo e conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.
- Art. 16: Personale comparizione delle parti.
- Art. 17: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.
- Art. 18: Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
- Art. 19: L'udienza di previdenza.
- Art. 20: Tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.
- Art. 21: Sentenza ex art. 281 sexies.
- Art. 22: Comunicazione tra le parti e tra queste ed il giudice.
- Art. 23: Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio.
- Art. 24: Comunicazione al giudice di primo grado delle sentenze d'appello.
- Art. 25: Comunicazione del Protocollo al difensore non appartenente al Foro di Cagliari.

#### Articolo 1

##### *Indicazione dell'oggetto della causa*

1.- All'atto della iscrizione a ruolo, i difensori presteranno attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione e in generale nella esatta compilazione dell'atto da depositare nonché le cause che presentano identità di questione di fatto e di diritto in vista della loro possibile riunione ai sensi dell'art. 151 att. c.p.c..

2.- Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato dall'Ufficio in ogni fase del procedimento.

3.- I difensori si impegnano a segnalare, preferibilmente attraverso l'apposizione di un post-it sul frontespizio del fascicolo processuale – documentate ragioni di speciale urgenza, tali da comportare – nonostante il carico dell'Ufficio – la fissazione anticipata della data della prima udienza

4.- I giudici si impegnano a rispettare nella fissazione della udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ. il termine ordinatorio di cinque giorni fissato dalla legge.

## Articolo 2

### Iscrizione della causa ed adempimenti del personale di cancelleria

Il personale di cancelleria si impegna a garantire nella fase di iscrizione della controversia e di assegnazione informatica del correlativo fascicolo processuale al giudice naturale la scrupolosa osservanza dei criteri automatici di distribuzione tabellare.

Si impegna altresì, nella cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ad informare, su specifica richiesta, il difensore della parte opposta della avvenuta proposizione della opposizione e degli estremi identificativi della medesima.

Il personale di cancelleria si impegna inoltre, nei casi di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della cartella esattoriale (e ciò fermo l'onere di espressa segnalazione), a porre in essere i correlativi adempimenti con assoluta precedenza rispetto alla restante attività.

## Articolo 3

### *Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza*

1. Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- I giudici e gli avvocati concordano sull'esigenza di riservare, tendenzialmente, le fasce orarie iniziali alla trattazione delle controversie di speciale complessità ed all'espletamento delle prove e di non procrastinare di norma oltre le ore tredici il predetto incumbente.

Concordano altresì di riservare tendenzialmente la fascia oraria finale (dalle ore 13 in avanti) alla trattazione delle cause di minore complessità, alla comparizione delle parti ed all'espletamento del tentativo di conciliazione nonché alla discussione delle controversie.

## Articolo 4

### *Costituzione*

1.- In caso di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.

## Articolo 5

### *Puntualità*

1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti. In tal caso il giudice si impegna a comunicare ai difensori delle cause immediatamente successive la durata dell'eventuale slittamento ovvero a concordare l'eventuale differimento della trattazione della causa.

2.- In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 3, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.

3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 cpc., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine dell'udienza.

### *Attività volte ad evitare disagi*

#### Articolo 6

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione, nonché ogni altro elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

#### Articolo 7

1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o di ingiunzione al CTU) ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

#### Articolo 8

1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario.

3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

4.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

#### Articolo 9

1.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.

2.- Il difensore curerà il deposito della copia di atti e documenti per tutti i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.

3.- In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore, oltre a curare gli adempimenti di cui al successivo art. 19.2, ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio.

4. Nei casi di cui sopra, ogni difensore potrà trasmettere ai difensori di controparte ulteriore copia degli atti e documenti anche via fax o via e-mail.

#### Articolo 10

1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

### **I rinvii**

#### Articolo 11

##### *Tempi di trattazione dei processi*

1.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

#### Articolo 12

##### *Rinvii in pendenza di trattative*

1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.

2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

## *Il verbale*

### Articolo 13

#### *Intestazione*

1.- Sarà cura delle parti e del giudice verificare che nell'intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa,

### Articolo 14

#### *Redazione dei verbali di udienza*

1.- Il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.  
La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

## *Oralità del processo*

### Articolo 15

#### *Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza*

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.  
2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore, vieppiù nei casi in cui all'udienza precedente vi sia stato un interpello specifico da parte del giudice.

### Articolo 16

#### *Personale comparizione delle parti*

1.- I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente le parti alla prima udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.. al fine di consentire l'esperimento del libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa ed il tentativo di conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti nell'ambito del processo. I difensori si impegnano altresì, nel caso di impedimento dei propri assistiti, ad avvertire tempestivamente il giudice e la controparte, cosicché, in difetto di tale avvertimento, la mancata comparizione non giustificata potrà costituire oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ.

## *Sui mezzi di prova*

### Articolo 17

#### *Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale*

1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. La eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo per capitolo su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.
- 2.- I difensori cureranno che le deduzioni probatorie siano circostanziate e specifiche, evitando, in particolare, che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che", specie ove la stessa contenga al suo interno la formulazione di valutazioni oltre che di fatti.
- 3.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. Nella citazione i difensori avranno cura, tra l'altro, di indicare l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste, il piano ed il numero della stanza del giudice incaricato per l'assunzione della prova nonché di menzionare specificamente tutti gli altri elementi di cui all'art. 103 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..
- 5.- I difensori si atterrano scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.
- 6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
- 7) Il giudice, qualora abbia provveduto all'atto dell'ammissione della prova per testi alla riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, si impegna a rivalutare all'esito della prova stessa avuto riguardo alle acquisizioni processuali – e comunque prima della fissazione dell'udienza di discussione finale ovvero nell'ambito di questa – l'opportunità di un'eventuale revoca del provvedimento di riduzione, specie se investito di specifica richiesta della parte.

## Articolo 18

### *Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.*

- 1.- Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie difensive ovvero in udienza, formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u..
- 2.- Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia iscritto all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Cagliari; in caso negativo, fermo quanto previsto dall'art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi del codice fiscale del consulente, ai fini dell'inserimento dei dati stessi nella tabella c.t.u. del sistema informatico.
- 3.- Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

□ provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi;

□ specificherà che il c.t.u., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art.213 c.p.c. ovvero ex art.2711 cc..

□ autorizzerà, se del caso, il consulente a raccogliere le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, ed a tener conto dei loro rilievi e considerazioni nella redazione della relazione finale;

□ disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in allegato ad e mail il testo della relazione;

4.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare specializzazione o non espressamente indicate negli albi.

#### Articolo 19

##### *Udienza di Previdenza*

1) Il giudice si impegna a valutare, specie a seguito di specifica richiesta in conformità a quanto disposto dall'art. 1, l'esistenza delle ragioni d'urgenza segnalate dalla parte ricorrente ai fini della fissazione della prima udienza.

Si impegna altresì ad utilizzare la prima fascia oraria dell'udienza per le ingiunzioni ai consulenti tecnici e di riservare invece la fascia oraria ricompresa tra le ore 11 e le ore 13 all'audizione delle parti e dei testimoni citati ad ora fissa.

2) Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso, ove possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa assegnati dall'ente previdenziale.

3) I difensori della parte ricorrente, nelle cause aventi ad oggetto il riconoscimento di provvidenze in favore degli invalidi civili, si impegnano a depositare in Cancelleria, entro dieci giorni prima dell'udienza di discussione, la copia notificata del ricorso introduttivo alla controparte al fine di consentire un controllo preventivo sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed un ordinato svolgimento dell'udienza.

4) I difensori, considerata la notevole entità degli adempimenti e delle controversie che di norma caratterizzano lo svolgimento dell'udienza di previdenza, si impegnano a segnalare al giudice l'avvenuta verbalizzazione.

##### **Fascicoli di parte e d'ufficio**

## Articolo 20

### *Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti*

- 1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.
- 2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento.
- 3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
- 4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno numerati progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.
- 5.- Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà che le copie per controparte siano inserite nei fascicoli di ogni parte costituita.
- 6.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

### **La decisione della causa**

## Articolo 21

### *Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.*

- 1.- Il giudice segnalerà alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà rinviare la discussione ad udienza successiva.
- 2.- Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

## Articolo 22

### *Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice.*

- 1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento. Si ricorda quanto previsto dall'art. 9 in ordine alla comunicazione di ogni variazione dei dati.

## Articolo 23

### *Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio*

- 1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

#### Articolo 24

##### *Comunicazione delle sentenze di appello*

1.- I difensori provvederanno a comunicare a ciascun giudice l'esito della eventuale impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal medesimo, consegnandogli copia della sentenza di grado superiore di conferma o di riforma: e ciò almeno sino all'attivazione di un automatismo generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

#### Articolo 25

##### *Comunicazione del protocollo al difensore non appartenente al Foro di Cagliari.*

Nel caso in cui siano stati nominati difensori non appartenenti al foro di Cagliari il domiciliatario o codifensore curerà la tempestiva trasmissione al dominus del presente protocollo.